

Tizio, titolare di un esercizio commerciale, nella sua qualità di custode di una macchina da caffè e di una scaffalatura contenente bevande esposte per la vendita, violava i sigilli ivi apposti a seguito di un provvedimento di sequestro emanato dall'autorità amministrativa.

Per questo Tizio veniva tratto a giudizio con l'imputazione di violazione di sigilli ex art. 349 c.p.

Tizio, nel protestare la sua innocenza, sottolinea come l'art. 349 c.p. punisca la violazione dei sigilli quando gli stessi siano apposti per assicurare la conservazione o l'identità della cosa e non anche allorché la loro apposizione sia collegata alla sola esigenza di impedire la prosecuzione di un'attività illegittima.

Il candidato, assunto le vesti di legale di Tizio, rediga parere motivato volto a verificare l'integrazione del reato ascritto all'imputato nel caso prospettato.